



23787-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Domenico Gallo - Presidente -

Sent. n. sez. 1048

Alfredo Mantovano

Vittorio Paziienza - Relatore

UP - 17/07/2020

Massimo Perrotti

R.G.N. 20186/2019

Marco Maria Monaco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa in data 09/11/20189 dalla Corte d'Appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/11/2018, la Corte d'Appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 06/06/2017 dal Tribunale di Trento, con la quale (omissis) era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di danneggiamento aggravato di piante di melo. In particolare, la Corte d'Appello escludeva l'aggravante ex art 61 n. 7 cod. pen., eliminando la relativa pena e confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il (omissis), a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto il (omissis) responsabile del deterioramento delle piante di melo, condotta non contestata al ricorrente (essendosi nell'imputazione fatto riferimento all'aver reso

inutilizzabili, estirpandole, le piante medesime). Si osserva in particolare che la Corte, anziché rispondere ai rilievi svolti in appello circa l'assenza della contestata inutilizzabilità delle piante estratte dal terreno, aveva ritenuto integrata altra condotta presa in considerazione dall'art. 635 cod. pen., così dando luogo ad una violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

3. Con requisitoria presentata ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18 del 2020, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi in tema di correlazione tra accusa e sentenza, e che il ricorso era comunque privo della necessaria specificità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Deve anzitutto essere qui richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438, che in applicazione di tale principio hanno escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di concussione e in appello per quello di corruzione. In senso analogo, tra le altre, cfr. Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269655).

3. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve escludersi la sussistenza della denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Il (omissis) è stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. così come contestato, ovvero per aver danneggiato, "rendendole in tutto o in parte inservibili", le piante di melo di proprietà della persona offesa, che l'imputato aveva estirpato nelle circostanze spazio-temporali dettagliatamente descritte ai capi da a) a d) della rubrica.

La Corte territoriale, nel disattendere il motivo di appello volto a negare che lo sradicamento posto in essere dal (omissis) avesse reso inutilizzabili le piante nella loro funzione originaria, ha osservato che "togliere i pali di sostegno e sradicare le giovani piantine di melo costituisce condotta di deterioramento pienamente rilevante ai sensi dell'art. 635 c.p., che agli arbusti fruttiferi et similia dedica apposita menzione, e ciò ovviamente a prescindere dalla teorica possibilità di reimpianto, gesto che serve solo ad attenuare il danno patrimoniale a reato consumato (e dunque a danno criminale perpetrato)" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Il rilievo della Corte d'Appello risulta per un verso in linea con l'indirizzo interpretativo secondo cui «il reato di danneggiamento mediante deterioramento è configurabile soltanto quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole» (Sez. 2, n. 20930 del 22/02/2012, Di Leo, Rv. 252823). Per altro verso – ed è quel che specificamente rileva in questa sede – la qualificazione giuridica della condotta del ricorrente in termini di deterioramento, operata dalla Corte territoriale, non può in alcun modo ritenersi imprevedibile per il (omissis), né foriera di un apprezzabile pregiudizio per i diritti di difesa: si tratta di una delle condotte prese alternativamente in considerazione dall'art. 635 cod. pen., che tra l'altro risulta "di minore impatto" rispetto a quella originariamente contestata di aver reso inservibili le piante, estirpandole.

Non si vede, in altri termini, quale effettiva lesione delle prerogative difensive possa essere effettivamente essere ricondotta alla riqualificazione dei fatti: né è stata offerta dal ricorrente, a tale specifico riguardo, alcuna concreta allegazione. A sostegno della piena prevedibilità della decisione della Corte territoriale, può anzi osservarsi che proprio il motivo di appello aveva sollecitato il giudicante a riconsiderare gli effetti della condotta, contestando che le piante (pur pacificamente sradicate) fossero state rese inservibili.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del (omissis) al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17 luglio 2020

Il Consigliere estensore
Vittorio Pazienza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
17 AGO 2020
Il Presidente
Domenico Gallo



Il Cancelliere
IL DIRETTORE
Rosa Grazia Musumeci

San Gello